

COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 63 del 09/05/2016

OGGETTO: Approvazione Programma fabbisogno del personale triennio 2016/2018 e piano annuale 2016.-

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **NOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.30**

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENTI	ASSENTI
Alessandro Marco Defrassu	Sindaco	X	
Paola Piras	Vice - Sindaco	X	
Giovanni Corrias	Assessore	X	
Giovanni Antonio Manca	Assessore	X	
Maria Domenica Porcu	Assessore	X	

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l'assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali, invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore affari generali, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue:

VISTO l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

ATTESO che:

- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

ACCERTATO che l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni è vincolata al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero:

- alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001;
- alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d. lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge di stabilità per il 2012, pena la nullità degli atti posti in essere;
- al rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 50%, determinata secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei conti - sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011;
- al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente ovvero 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater introdotto dal d.l. n. 90/2014;
- al rispetto del patto di stabilità interno;
- all'approvazione del Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d. lgs. 150/2009;
- all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 198/2006;

ACCERTATO che:

- con deliberazione della G.C. n. 54 del 18/04/2016, esecutiva per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- con la medesima deliberazione della G.C. n. 54 del 18/04/2016 si è provveduto all'approvazione anche della nuova dotazione organica del Comune;
- con deliberazione della G.C. n. 62 del 02/05/2016 si è provveduto all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- il Comune di Ghilarza non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 18/05/2015 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2014;
- a decorrere dall'anno 2013 il Comune di Ghilarza è assoggettato al patto di stabilità interno;

- il Comune di Ghilarza ha rispettato il saldo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per l'esercizio 2015;
- che la media della spesa del personale risulta inferiore al 25% della media della spesa corrente come da prospetto redatto dall'ufficio personale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle misure stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

RICHIAMATA la delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consente agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

CONSIDERATO che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

VISTO l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità;

RICHIAMATA al riguardo la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", pubblicata sul BURAS n. 6 dell' 11 febbraio 2016 ed entrata in vigore il giorno successivo, il cui art. 31, 3° comma "Polizia locale" prevede che 3. *In ragione degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 1, ai comuni della Sardegna non si applica l'articolo 5, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)*, per cui non si applica ai Comuni della Regione Sardegna il divieto, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale;

ACCERTATO che la legge regionale n. 2/2016 risulta pienamente in vigore e non è stata oggetto di impugnativa da parte dello Stato nei termini previsti di 60 giorni;

CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 123 del 12/11/2015 avente ad oggetto: *Modifica Programma fabbisogno del personale triennio 2015/2017 e piano annuale 2015 approvato con deliberazione G.C. n. 25 dell'11/03/2015*, si provvedeva ad approvare la seguente Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2015/2017:

ANNO 2015:

1. copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria giuridica "D" per il Settore Amministrativo e del personale mediante assunzione a tempo indeterminato e orario pieno, a valere sui resti assunzionali del triennio 2011/2013;

2. copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico – D1 a tempo determinato e orario pieno, mediante forme di assunzioni flessibili (comando/distacco/art. 110 TUEL);
3. n. 4 istruttori di vigilanza – Categoria “C” a tempo determinato e orario part-time nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D.L. 78/2015);

ANNO 2016: Non è prevista alcuna assunzione

ANNO 2017: Non è prevista alcuna assunzione

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, alle amministrazioni che erano assoggettate al patto di stabilità si applica il nuovo tetto di spesa per le assunzioni, che è fissato nel 25% dei risparmi determinati dalle cessazioni dell’anno precedente; questo tetto non si applica alle assunzioni di personale collocato in sovrannumero dagli enti di area vasta: in tali casi si continuano ad applicare le stesse soglie massime previste dalla precedente legislazione. A partire dal 2017 questo tetto si applica anche ai comuni cd virtuosi, cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% ovvero, normalmente, quelli che hanno pochi dipendenti;

RICHIAMATO l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che fissa il limite per l’assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile;

RILEVATO che il succitato comma 28 dell’articolo 9, è stato più volte integrato e modificato, da ultimo con l’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) che ha inserito il settimo periodo, secondo cui: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*; all’inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l’ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: *“Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”*;

RICHIAMATA la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29 gennaio 2015 sul seguente principio di diritto: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;*

VISTO il prospetto relativo al calcolo delle spese sostenute per assunzioni flessibili nell’anno 2009 che ammonta a Euro 103.669,18, come da prospetto che si allega;

CONSIDERATO che nella deliberazione della G.C. n. 54/2016 in sede di approvazione della nuova dotazione organica si evidenziava:

1. che nel corso dell’anno 2015 sono cessati dal servizio n. 3 dipendenti a tempo indeterminato ed a orario pieno inquadrati nella Cat. B, non ancora sostituiti, con un risparmio complessivo nell’anno 2016 pari a Euro 65.675,19;
2. che con nota acquisita al ns. prot. n. 2585 del 29/02/2016 il sig. Sanna Giampaolo Raffaele, dipendente del Comune in qualità di Istruttore direttivo Tecnico Cat. D.5, ha comunicato le proprie dimissioni dal servizio;
3. che nella nuova dotazione organica, uno dei posti vacanti nella categoria B.1 giuridico è stato trasformato in categoria C.1 – istruttore vigilanza a tempo pieno;

CONSIDERATO che il dipendente Sanna Giampaolo Raffaele cesserà definitivamente dal servizio con decorrenza 01/11/2016 (ultimo giorno di servizio 31/10/2016);

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 219, della legge 208/2015, ove nei primi periodi si legge: *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo*

o aspettativa [...]”;

ACCERTATO che l'art. 110, comma 1, T.U.E.L. concerne l'ipotesi ordinaria e fisiologica di conferimenti di incarichi nell'ambito della dotazione organica, a differenza del comma 2 del medesimo articolo che *“costituisce un peculiare strumento, calibrato sulle esigenze strutturali degli enti locali, in virtù della loro autonomia organizzativa, per reperire dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva al di fuori della dotazione organica”*;

VISTO il parere n. 73/2016 della corte dei conti sezione regionale di controllo della Puglia che ritiene applicabile anche agli enti locali il congelamento dei posti dirigenziali vacanti previsto dall'ultima manovra;

CONSIDERATO che il comma 219 della legge di stabilità è applicabile esclusivamente agli enti locali con dirigenza e non a quelli che non hanno nel proprio organico posti di dirigenti;

CONSIDERATO che la questione è stata affrontata in data 24 marzo al tavolo della Conferenza delle Regioni e Province autonome che, nel ribadire il riconoscimento dell'autonomia organizzativa in capo ai Comuni operato dal comma 221 della stessa manovra 2016, attribuisce al comma 219 una duplice finalità volta, contemporaneamente, a fissare un principio generale di riduzione della dirigenza di tutte le Pa e a definire passaggi attuativi puntuali per le amministrazioni statali, le uniche a cui sia possibile applicare le disposizioni di dettaglio relative alla dirigenza di prima e seconda fascia; facendo in ogni caso salvi i nuovi incarichi già programmati;

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO che la vigente dotazione organica è a norma con le prescrizioni stabilite dalla Legge 12/03/1999 n. 68 in materia di diritti ai lavoratori disabili;

CONSIDERATO, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 562 della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

VISTA la circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione agli obblighi di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta previsti dall'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), nella quale viene asserito che, per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette, resta fermo l'obbligo della copertura della quota di riserva; a tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla programmazione di fabbisogno di personale per il prossimo triennio 2016-2018, sia per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, sia le assunzioni flessibili;

TENUTO CONTO che le modifiche alla programmazione triennale del personale adottate con il presente atto consentono comunque di garantire limitazioni di spesa per il personale, conformi a quanto specificatamente prescritto dalla legislazione vigente;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 92 del 15/09/2015, modificata con successiva deliberazione G.C. n. 49 del 04/04/2016;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti del Comune, dott. Francesco Manconi, acquisito al ns. prot. 5638 del 09/05/2016;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari Generali e il parere favorevole del Responsabile del Settore0 Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, tenuto conto di quanto sopra esposto, la seguente Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016-2018;

ANNO 2016:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

- copertura durante l'anno del posto di Istruttore direttivo amministrativo - contabile , categoria giuridica "D" per il Settore Amministrativo e del personale, mediante selezione pubblica dall'esterno di personale a tempo indeterminato e orario pieno, a valere sui resti assunzionali del triennio 2011/2013, con procedura in corso, già avviata con la programmazione triennio 2015/2017;
- assunzione durante l'anno n. 1 istruttore di vigilanza – Categoria "C" a tempo indeterminato e orario pieno a valere sulle cessazioni anno 2015, per i quali è possibile provvedere all'assunzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della Legge Regionale n. 2/2016;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (QUOTA ASSUNZIONI FLESSIBILI ANNO 2009):

- copertura con decorrenza presumibilmente dal 01/06/2016 del posto vacante di Istruttore direttivo Tecnico Cat. D.1 con ricorso all'istituto previsto dall'art. 110, 1° comma del Testo Unico EE.LL. a tempo determinato pari alla durata del mandato del Sindaco in carica e orario pieno;
- assunzione durante di n. 1 istruttore di vigilanza – Categoria "C" a tempo determinato e orario pieno nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale;

ANNO 2017: Non è prevista alcuna assunzione;

ANNO 2018: Non è prevista alcuna assunzione;

DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'intervento relativo alle spese del personale delle diverse funzioni e servizi del bilancio di previsione 2016/2018;

DI DARE ATTO, altresì, che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557- quater introdotto dal D.L. n. 90/2014, così come risultante dagli allegati prospetti della determinazione della spesa ricalcolati per il triennio di riferimento e per le assunzioni flessibili, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A e B);

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi del D.lgs. 33/2013;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio in considerazione;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento il Revisore dei conti del Comune, dott. Francesco Manconi, ha espresso parere favorevole, giusto verbale n. 06 del 08/05/2016 acquisito al ns. prot. n. 5638 del 09/05/2016;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU ai fini della informativa di cui all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999 ;

DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere a dare esecuzione alla programmazione del fabbisogno entro l'anno corrente.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

dott. Defrassu Alessandro

Il segretario comunale

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del Settore affari generali.

Ghilarza, 09/05/2016

dott.ssa Serafina Porcu

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

Ghilarza, 09/05/2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal

17.05.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all'originale
Ghilarza, 17.05.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella